

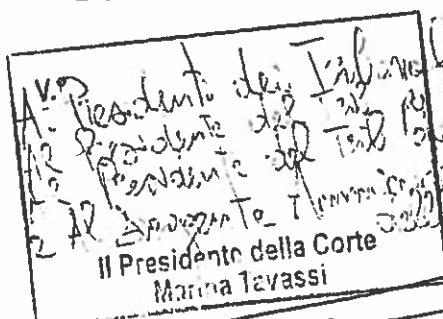


Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



n_dg.DAG.21/03/2019.0002567.U



Ai sigg. Presidenti delle Corti d'appello

ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello

al sig. Capo di Gabinetto

al sig. Capo dell'Ufficio legislativo

al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

al sig. Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

al sig. Direttore generale del bilancio e della contabilità

al sig. Direttore generale dei magistrati

all'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti
interpello@pec.agenziaentrate.it

Oggetto: Circolare – Magistratura onoraria – Trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi da corrispondere ai magistrati onorari. Natura e modalità di erogazione del compenso.

Numerosi Uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere quale sia il trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi da corrispondere ai magistrati onorari, già in servizio al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), fino alla scadenza del quarto anno successivo a tale data.

Come è noto, l'art. 26 (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi), capo IX del citato decreto legislativo, entrato in vigore in data 15 agosto 2017, ha apportato una significativa modifica

al testo unico delle imposte sui redditi con la soppressione del riferimento ai giudici di pace, contenuta nell'art. 50, comma 1, lett. f), del medesimo testo unico.

L'art. 50 del TUIR prevedeva che i compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente indicati dal comma 1, lett. f) fossero considerati quali redditi assimilati a lavoro dipendente, anche se le prestazioni erano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR. Al contrario, i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle altre pubbliche funzioni non espressamente indicate dall'art. 50, lett. f) del TUIR erano qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che dette funzioni non fossero svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR. In tal caso i compensi erano considerati reddito di lavoro autonomo.

L'art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni), capo XII, del citato decreto stabilisce che *"le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'art. 31, commi 2 e 3"*.

Si osserva, pertanto, che la clausola di immediata applicazione contenuta nell'art. 32 è subordinata *"a quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI"*: tale capo, in particolare, enuclea il regime transitorio riservato ai magistrati onorari in servizio mediante tre distinte disposizioni in materia, rispettivamente, di durata dell'incarico (art. 29), di funzioni e compiti (art. 30) nonché di indennità (art. 31).

Per quanto qui di interesse, ai sensi dell'art. 31 (Indennità spettante ai magistrati onorari), comma 1, *"per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari"*. Il comma 4 del medesimo articolo precisa anche che *"(...) per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari [in servizio] si applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del Capo IX"*.

Pertanto, in virtù delle norme di diritto transitorio sopra ricordate, occorre distinguere:

- per i magistrati onorari che verranno immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso non sarà più assimilato a reddito da lavoro dipendente (e nemmeno al reddito cd. diverso) ma costituirà reddito da lavoro autonomo;

- per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni di vecchio conio, restando quindi ferma la possibilità di operare attraverso il portale informatico *Giudici.net* per corrispondere l'indennità spettante a coloro che non siano titolari di partita IVA.

La correttezza di tale conclusione trova conferma anche nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 116 del 2017, laddove è espressamente chiarito che, *"in stretta attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 2, comma 17 lettera b), n. 5), e lettera c), si prevede che per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari già in servizio continuano ad applicarsi, sino alla data di scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri operanti prima dell'attuazione della riforma. Successivamente alla predetta data (che segna il termine del regime transitorio) la liquidazione delle indennità dovute ai predetti magistrati onorari avrà luogo secondo la disciplina a regime di cui al Capo IX del decreto"*.

Pertanto, come condiviso anche dall'Agenzia delle entrate (prot. DAG n. 153838.E del 30.7.2018 – all.1), cui questa Direzione generale ha chiesto di esprimere il proprio parere al riguardo, le indennità corrisposte ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore (15.8.2017) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 verranno considerate come redditi da lavoro autonomo solo a decorrere dal 16 agosto 2021, ossia a partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, li 20/3/2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michela Forziati
M. Forziati



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Settore Fiscalità e compliance delle
persone fisiche
Ufficio Consulenza imposte dirette

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIP PER GLI AFFARI DI
GIUSTIZIA
VIA ARENULA 70
00186 ROMA

e p.c. Direzione Regionale del Lazio
via G. Capranesi, 54
Roma

OGGETTO: *Interpello n. 956-324/2018*
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIP PER GLI AFFARI DI
GIUSTIZIA
Codice Fiscale 97825580588
Istanza presentata il 06/04/2018
Documentazione integrativa presentata il 07/06/2018

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, dopo aver precisato che l'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, entrato in vigore in data 15 agosto 2017, ha apportato una significativa modifica al T.U.I.R., con la soppressione del riferimento ai giudici di pace contenuta nell'articolo 50, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico, chiede di conoscere

il trattamento fiscale dei compensi da corrispondere ai magistrati onorari già in servizio alla data del 15/08/2017 fino alla scadenza del quadriennio successivo.

A tal fine, l'interpellante richiama l'art. 32 del citato decreto, nel quale la clausola di immediata applicazione delle disposizioni dei capi da I a IX del decreto medesimo è subordinata a *"quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI"*. Più specificatamente, l'art. 31 del capo XI (indennità spettante ai magistrati onorari in servizio) stabilisce, al comma 1, che *"per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari"*.

Il comma 4 del medesimo articolo 31 precisa anche che *"(..)per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del Capo IX"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Secondo l'interpellante, per i magistrati onorari che verranno immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso non sarà più assimilato a reddito da lavoro dipendente ma costituirà reddito da lavoro autonomo; per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni di vecchio conio, restando quindi ferma la possibilità di operare attraverso il portale informatico *Giudici.net* per corrispondere l'indennità spettante a coloro che non siano titolari di partita IVA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito riguarda il trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi da corrispondere ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 - data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 - fino alla scadenza del quadriennio successivo. In particolare, l'istante chiede di chiarire l'applicabilità dell'art. 26 (che ha modificato gli articoli 50, comma 1, lettera f), 53, comma 2, e 54, comma 8, del TUIR) di cui al capo IX del decreto anche ai magistrati onorari in regime transitorio.

Al riguardo, si fa presente che, prima dell'entrata in vigore del citato decreto, i compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente menzionate dall'art. 50, comma 1, lettera f), del TUIR, erano considerati quali redditi assimilati al lavoro dipendente anche se le prestazioni erano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR. Al contrario, i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle altre pubbliche funzioni, non espressamente individuate dall'art. 50, lettera f), del TUIR (come i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale), erano qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che dette funzioni non fossero svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR. In tal caso, i compensi erano considerati redditi da lavoro autonomo (cfr. risoluzione n. 68/E del 10 maggio 2004).

In data 15 agosto 2017 è entrato in vigore il citato decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 - nel prosieguo anche decreto - recante norme sulla *"Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57"*.

In particolare, l'art. 26 (*modifiche al testo unico delle imposte sui redditi*), capo IX, del suddetto decreto n. 116 del 2017 ha stabilito che al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), siano apportate *"le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole : <<ai*

giudici di pace e>>sono soppresse; b) all'articolo 53, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:<< f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. >>; c) all'articolo 54, comma 8, è aggiunto, infine, il seguente periodo: << I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta. >>". L'art. 26, pertanto, modifica il TUIR, qualificando le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo. Infatti, la norma espunge le indennità corrisposte ai giudici di pace tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera f, del TUIR) e le qualifica, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come redditi di lavoro autonomo (si veda Senato.it - Legislatura 17°- servizio del bilancio –Dossier - art. 26).

Il successivo art. 32, di cui al capo XII del decreto, prevede che “*le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3.*”

In particolare, nel capo XI, l'art. 31 (indennità spettante ai magistrati onorari in servizio) stabilisce:

- al comma 1, che per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame continuano ad applicarsi “*sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima*

data” i criteri previsti dalle disposizioni vigenti e operanti prima dell’attuazione della riforma;

- al comma 4, che *“a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”* (15 agosto 2021), le indennità dovute ai predetti magistrati onorari saranno erogate secondo le disposizioni contenute nel capo IX del decreto, quindi il compenso costituirà reddito di lavoro autonomo e non sarà più assimilato al reddito di lavoro dipendente.

Sulla base della richiamata previsione, dunque, il citato art. 26 (del capo IX) che ha modificato le norme del TUIR, e che ha qualificato le indennità corrisposte ai magistrati onorari come redditi di lavoro autonomo, si applicherà per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della norma in commento solo dal 2021, ossia dal quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto medesimo.

Si può, quindi, concludere che:

- per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo;
- per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni ante riforma (cfr. citata risoluzione n. 68 del 2004) fino alla scadenza del quadriennio successivo alla predetta data.

A supporto di tale conclusione, si richiama, come evidenziato anche nell’istanza, la relazione illustrativa allo schema del decreto n. 116 del 2017 in esame, laddove è espressamente chiarito che *“ in stretta attuazione dei principi di delega di cui all’art. 2, comma 17, lettera b), n. 5), e lettera c), si prevede che per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari già in servizio continuano ad applicarsi, sino alla data di scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri operanti prima dell’attuazione della riforma. Successivamente alla predetta data (che segna il termine del regime transitorio) la*

liquidazione delle indennità dovute ai predetti magistrati onorari avrà luogo secondo la disciplina a regime del capo IX del decreto.”. Si riporta, altresì, quanto evidenziato nell’analisi tecnico-normativa allo schema del decreto: “la disciplina transitoria persegue l’esigenza di garantire il graduale avvio della riforma organica della magistratura onoraria...sono tradotti in disposizioni attuative i criteri di delega diretti a preservare il più possibile la risorsa costituita dai magistrati onorari già in servizio.. assicurando, in particolare,...una modalità di svolgimento del servizio onorario nonché un trattamento indennitario contrassegnati dalla applicazione dei criteri operanti prima della riforma e da quest’ultima superati, in modo da scongiurare che un troppo repentino e radicale mutamento dello statuto della materia possa generare gravi disfunzionalità a carico degli uffici”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Antonio Dorrello

Firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente
